



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 443

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 83 DEL 09-06-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: : Concessione contributi a favore dei Comuni ricadenti nel "cratere" sisma 2016- Convenzione Regione Marche e Regione Toscana "LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO", Autorizzazione subappalto Ditta LAFAP SRL
--

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di giugno, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. 20 del 10.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO", redatto dallo Studio Antonini S.r.l. di Foligno con la relazione geologica redatta dal. geol. Margherita Lemmi di Visso, per un importo complessivo di € 297.682,62 di cui € 223.310,69 per lavori e € 74.371,93 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 51 del 18.05.2020 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C del D.Lgs.50/2016,

- avvalendosi del criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con determinazione dirigenziale del Settore S01 - SEGRET. E AFFARI GENERALI della Provincia di Macerata - Servizio Appalti e contratti n. 148/I del 29.07.2020, al sunnominato esecutore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 28,924%;
 - il contratto principale è stato stipulato in data 17.09.2020 al n. Rep.663;

VISTO che con Determina del Responsabile del Servizio Area LLPP n. 6 del 14.01.2021 si disponeva di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il contratto di appalto dei lavori di Realizzazione degli interventi di riqualificazione dei Giardini del Lago stipulato con la ditta aggiudicataria Mammoli Edilizia srl in data 17/09/2020 con rep. n. 663;

VISTO che con stessa Determina del Responsabile del Servizio Area LLPP n. 6 del 14.01.2021 è stato disposto lo svolgimento della procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli adempimenti di cui ai commi 6 e 8 per i quali si demanda alle figure di competenza (D.LL., RUP), tali adempimenti dovranno essere espletati con la massima urgenza, in considerazione della strategicità e della natura emergenziale dell'opera, ed in considerazione del rischio della perdita del contributo concesso

VISTO che il Direttore Lavori ha trasmesso in data 24.02.2021 gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati per la nuova aggiudicazione ed in particolare il Computo metrico, l'elenco prezzi, il Capitolato speciale d'appalto e il QTE dal quale risulta che l'importo dei lavori per il completamento dell'opera, al netto del ribasso del 28,924%, risulta pari a € 154.757,65 oltre l'IVA al 10% per complessivi € 170.233,41;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 35 del 25.02.2021 con la quale sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo adeguati per la nuova aggiudicazione ed in particolare il Computo metrico, l'elenco prezzi, il Capitolato speciale d'appalto ed in particolare il QTE aggiornato ed è stato affidato il completamento dei "LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO", alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, alla Ditta Pipponzi srl di Civitanova Marche (MC) P.I. 00910740430 per l'importo complessivo di € 154.757,65 di cui € 150.332,63 per lavori al netto del ribasso del 28,924 % e € 4.425,02 per oneri della sicurezza oltre l'IVA al 10% per complessivi € 170.233,41;

PRESO ATTO del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, Rep. n. 679 del 26.03.2021

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 03.03.2021;

VISTO che in data 08.06.2021, con nota assunta al prot.n. 6594 del 09.06.2021, la ditta PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in riferimento al contratto di appalto, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, consistenti nella fornitura e posa in opera della copertura e degli infissi, alla ditta L.A.F.A.P. S.R.L. sede a Montefalco (PG), cap 06036 Località Pietrauta Zona Ind.le P.Iva 02826470540, per un ammontare di € 35.057,02 oltre I.V.A di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.006,32;

VISTO che la ditta appaltatrice PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in sede di gara, ha espressamente dichiarato di voler avvalersi dell'istituto del subappalto, indicando i lavori da subappaltare o concedere in cottimo;

VERIFICATO che l'importo del subappalto risulta contenuto entro l'ammontare del 40% del contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

VISTO che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

CONSIDERATO che, in materia di pagamento diretto del suddetto art. 105, comma 13 lettera a), il presidente dell'ANAC con il comunicato del 25.11.2020, al fine di risolvere alcune criticità emerse e favorire la corretta ed omogenea applicazioni delle disposizioni vigenti, ha provveduto a chiarire che i subappaltatori o subcontraenti con la qualifica di micro e piccole imprese, hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che, detta rinuncia sia manifestata per iscritto con una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

PRESO ATTO che l'Impresa Subappaltatrice è una piccola impresa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto stipulato in data 08.06.2021, la ditta appaltatrice Pipponzi s.r.l., corrisponderà alla ditta subappaltatrice L.A.F.A.P. S.R.L. l'importo dovuto per le prestazioni svolte alla riscossione del rispettivo SAL;

VISTO il Documento Unico Regolarità Contributiva Protocollo n° INAIL 26621407 della L.A.F.A.P. S.R.L. avente validità fino al 13.07.2021;

VISTO il C.U.P. n. E63B19000150006;

VISTO il C.I.G. n.8337474D30;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Prendere atto dei contenuti di cui alla nota assunta al prot. n. 6594 del 09.06.2021, a mezzo della quale la ditta PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in riferimento al contratto di appalto, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, consistenti nella fornitura e posa in opera della copertura e degli infissi, alla ditta L.A.F.A.P. S.R.L. sede a Montefalco (PG), cap 06036 Località Pietrauta Zona Ind.le P.Iva 02826470540, per un ammontare di € 35.057,02 oltre I.V.A di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.006,32;
 2. Autorizzare la ditta appaltatrice PIPPONZI S.R.L. a subappaltare le opere come sopra specificato alla ditta subappaltatrice L.A.F.A.P. S.R.L. sede a Montefalco (PG), per un
- DETERMINE AREA LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE n. 83 del 09-06-2021 - pag. 3 - COMUNE DI VISSO

importo di subappalto pari ad **€ 35.057,02 oltre I.V.A.** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.006,32 e quindi entro l'ammontare del 40% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto stipulato in data 08.06.2021, la ditta appaltatrice Pipponzi s.r.l., corrisponderà alla ditta subappaltatrice L.A.F.A.P. S.R.L.. l'importo dovuto per le prestazioni svolte alla riscossione del rispettivo SAL, fino ad un importo massimo di subappalto pari ad **€ 35.057,02 oltre I.V.A.**;
4. Dare atto che la presente autorizzazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 art. 32 comma 12;
5. DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'opera è garantita con i fondi stanziati con citato Decreto della Regione Marche del Dirigente della PF Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n.225 del 14 dicembre 2020 con il quale il contributo concesso con il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n.2899 del 15 ottobre 2019 pari a € 196.879,18 è stato rideterminato, a seguito delle economie riscontrate conseguenti il ribasso di gara, in € 150.574,52 e con € 103.924,96 derivanti da risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato, opportunamente accantonati al cap. 2684/7 (cod. bil. 11.01-2.02.01.09.999) del bilancio 2021;
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale ma sarà ugualmente trasmesso all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Concessione contributi a favore dei Comuni ricadenti nel "cratere" sisma 2016- Convenzione Regione Marche e Regione Toscana "LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO", Autorizzazione subappalto Ditta L.A.F.A.P. S.R.L

Normativa ed atti di riferimento

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;
- D.M. 154/2017 e ss. mm. ii.;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.
- Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n.2899 del 15 ottobre 2019 recante all'oggetto "L.R. Toscana 65/16 – DGR. 1171/18 – Convenzione tra Regioni Marche e Toscana del 29/09/18 – DUSR. N. 1313/2019 "Approvazione Avviso Pubblico "Concessione contributi in c/capitale per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016" – Approvazione graduatoria interventi ed elenco beneficiari contributo."

Presupposti di fatto e di diritto.

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. 20 del 10.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO", redatto dallo Studio Antonini S.r.l. di Foligno con la relazione geologica redatta dal. geol. Margherita Lemmi di Visso, per un importo complessivo di € 297.682,62 di cui € 223.310,69 per lavori e € 74.371,93 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 51 del 18.05.2020 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C del D.Lgs.50/2016, avvalendosi del criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con determinazione dirigenziale del Settore S01 - SEGRETE. E AFFARI GENERALI della Provincia di Macerata - Servizio Appalti e contratti n. 148/I del 29.07.2020, al sunnominato esecutore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 28,924%;
- il contratto principale è stato stipulato in data 17.09.2020 al n. Rep.663;

VISTO che con Determina del Responsabile del Servizio Area LLPP n. 6 del 14.01.2021 si disponeva di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il contratto di appalto dei lavori di Realizzazione degli interventi di riqualificazione dei Giardini del Lago stipulato con la ditta aggiudicataria Mammoli Edilizia srl in data 17/09/2020 con rep. n. 663;

VISTO che con stessa Determina del Responsabile del Servizio Area LLPP n. 6 del 14.01.2021 è stato disposto lo svolgimento della procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli adempimenti di cui ai commi 6 e 8 per i quali si demanda alle figure di competenza (D.LL., RUP), tali adempimenti dovranno essere espletati con la massima urgenza, in considerazione della strategicità e della natura emergenziale dell'opera, ed in considerazione del rischio della perdita del contributo concesso

VISTO che il Direttore Lavori ha trasmesso in data 24.02.2021 gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati per la nuova aggiudicazione ed in particolare il Computo metrico, l'elenco prezzi, il Capitolato speciale d'appalto e il QTE dal quale risulta che l'importo dei lavori per il completamento dell'opera, al netto del ribasso del 28,924%, risulta pari a € 154.757,65 oltre l'IVA al 10% per complessivi € 170.233,41;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 35 del 25.02.2021 con la quale sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo adeguati per la nuova aggiudicazione ed in particolare il Computo metrico, l'elenco prezzi, il Capitolato speciale d'appalto ed in particolare il QTE aggiornato ed è stato affidato il completamento dei "LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO", alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, alla Ditta Pipponzi srl di Civitanova Marche (MC) P.I. 00910740430 per l'importo complessivo di € 154.757,65 di cui € 150.332,63 per lavori al netto del ribasso del 28,924 % e € 4.425,02 per oneri della sicurezza oltre l'IVA al 10% per complessivi € 170.233,41;

DETERMINE AREA LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE n. 83 del 09-06-2021 - pag. 5 - COMUNE DI VISSO

PRESO ATTO del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, Rep. n. 679 del 26.03.2021

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 03.03.2021;

VISTO che in data 08.06.2021, con nota assunta al prot.n. 6594 del 09.06.2021, la ditta PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in riferimento al contratto di appalto, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, consistenti nella fornitura e posa in opera della copertura e degli infissi, alla ditta L.A.F.A.P. S.R.L. sede a Montefalco (PG), cap 06036 Località Pietrauta Zona Ind.le P.Iva 02826470540, per un ammontare di € 35.057,02 oltre I.V.A di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.006,32;

VISTO che la ditta appaltatrice PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in sede di gara, ha espressamente dichiarato di voler avvalersi dell'istituto del subappalto, indicando i lavori da subappaltare o concedere in cottimo;

VERIFICATO che l'importo del subappalto risulta contenuto entro l'ammontare del 40% del contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

VISTO che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

CONSIDERATO che, in materia di pagamento diretto del suddetto art. 105, comma 13 lettera a), il presidente dell'ANAC con il comunicato del 25.11.2020, al fine di risolvere alcune criticità emerse e favorire la corretta ed omogenea applicazioni delle disposizioni vigenti, ha provveduto a chiarire che i subappaltatori o subcontraenti con la qualifica di micro e piccole imprese, hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che, detta rinuncia sia manifestata per iscritto con una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

PRESO ATTO che l'Impresa Subappaltatrice è una piccola impresa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto stipulato in data 08.06.2021, la ditta appaltatrice Pippozzi s.r.l., corrisponderà alla ditta subappaltatrice L.A.F.A.P. S.R.L. l'importo dovuto per le prestazioni svolte alla riscossione del rispettivo SAL;

VISTO il Documento Unico Regolarità Contributiva Protocollo n° INAIL 26621407 della L.A.F.A.P. S.R.L. avente validità fino al 13.07.2021;

VISTO il C.U.P. n. E63B19000150006;

VISTO il C.I.G. n.8337474D30;

PROPOSTA

1. Prendere atto dei contenuti di cui alla nota assunta al prot. n. 6594 del 09.06.2021, a mezzo della quale la ditta PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in riferimento al contratto di appalto, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, consistenti nella fornitura e posa in opera della copertura e degli infissi, alla ditta L.A.F.A.P. S.R.L. sede a Montefalco (PG), cap 06036 Località Pietrauta Zona Ind.le P.Iva 02826470540, per un ammontare di € 35.057,02 oltre I.V.A di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.006,32;
2. Autorizzare la ditta appaltatrice PIPPONZI S.R.L., a subappaltare le opere come sopra specificato alla ditta subappaltatrice L.A.F.A.P. S.R.L. sede a Montefalco (PG), per un importo di subappalto pari ad **€ 35.057,02 oltre I.V.A.** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.006,32 e quindi entro l'ammontare del 40% della categoria, come da contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto stipulato in data 08.06.2021, la ditta appaltatrice Pipponzi s.r.l., corrisponderà alla ditta subappaltatrice L.A.F.A.P. S.R.L.. l'importo dovuto per le prestazioni svolte alla riscossione del rispettivo SAL, fino ad un importo massimo di subappalto pari ad **€ 35.057,02 oltre I.V.A.**;
4. Dare atto che la presente autorizzazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 art. 32 comma 12;
5. DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'opera è garantita con i fondi stanziati con citato Decreto della Regione Marche del Dirigente della PF Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n.225 del 14 dicembre 2020 con il quale il contributo concesso con il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n.2899 del 15 ottobre 2019 pari a € 196.879,18 è stato rideterminato, a seguito delle economie riscontrate conseguenti il ribasso di gara, in € 150.574,52 e con € 103.924,96 derivanti da risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato, opportunamente accantonati al cap. 2684/7 (cod. bil. 11.01-2.02.01.09.999) del bilancio 2021;
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale ma sarà ugualmente trasmesso all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visso, li 09.06.2021

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriela Aureli

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 14-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal14-06-2021 al29-06-2021

Li 14-06-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO